

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 21-6187

Espressione del parere regionale nell'ambito del procedimento di autorizzazione di competenza della Provincia di Vercelli di un impianto fotovoltaico, di potenza nominale prevista pari a 5,41 MWp, da realizzarsi nel Comune di Crescentino (VC), localita' Ghiaro, presentato dalla Societa' Emerald Snake S.r.l.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

L'articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., in materia di "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", dispone che *la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. [...].*

L'articolo 53, comma 1 della Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, in materia di "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" prevede in capo alle Province il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato.

Con riferimento a tali norme, la Società Emerald Snake S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Re Umberto 7, in data 3 aprile 2013 ha presentato alla Provincia di Vercelli, in qualità di Autorità Procedente, una domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per "la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, alimentato da fonte rinnovabile solare di potenza nominale prevista pari a 5,41 MWp", da realizzarsi nel Comune di Crescentino (VC), località "Ghiaro".

Specificamente, il progetto prevede che l'impianto sia realizzato in area industriale, su parte delle ex discariche Teksid chiuse e dismesse da vent'anni, facenti parte dell'ex complesso produttivo di Teksid. Secondo quanto illustrato nel progetto, l'impianto sarà ubicato su di un'area sopraelevata rispetto al piano campagna di circa 4 metri. L'impianto sarà articolato in due sottocampi aventi le seguenti superfici lorde:

- sottocampo 1 – 53.612 m²;
- sottocampo 2 – 31.646 m².

Presso le discariche sono stati conferiti rifiuti come melme provenienti da impianti di aspirazione fumi e polveri, scarti da impianto di rigenerazione anime, refrattari e materiale da demolizione, calce esausta e scorie provenienti da scarifica e siviere.

La superficie interessata dalla posa dei pannelli (circa 17.728 in silicio cristallino) sarà recintata. La struttura di supporto sarà "fissa" e ubicata a 0,25 metri da terra per un'altezza totale di 2,2 metri rispetto al terreno.

Il progetto prevede inoltre 5 cabine inverter, 1 cabina di consegna, 1 impianto di illuminazione, 1 impianto di videosorveglianza. L'energia prodotta sarà ceduta alla rete. Sarà realizzata una nuova

cabina posta a 800 metri dall'impianto ed un cavidotto interrato a 1,5 metri. La durata della fase di cantiere è stimata in 240 giorni lavorativi. La produzione media annua di energia elettrica sarà pari a 6.557 MW/h.

Per quanto concerne l'espressione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di cui all'art. 12 del citato d.lgs. n. 387/2003, la Giunta Regionale, con deliberazione 19 marzo 2012 n. 29 – 3529, a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale 15 marzo 2012 (c.d. "burden sharing") che stabilisce la suddivisione a livello regionale degli obiettivi definiti dalla strategia "Europa 2020", ha indicato, per i soli impianti di potenza elettrica superiore a 5 MW, il Settore Politiche Energetiche (ora Settore "Sviluppo Energetico Sostenibile") della Direzione Regionale Innovazione, Ricerca ed Università quale struttura competente ad assicurare la funzione di indirizzo e coordinamento all'interno della Regione dei soggetti titolari di competenze autorizzative in materia.

A seguito della Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia di Vercelli per il giorno 7 maggio 2013, il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi della citata deliberazione, convocava in data 15 maggio 2013, una Conferenza dei Servizi interna ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 7/2005, al fine di concertare una posizione comune tra le Direzioni regionali interessate al progetto.

Nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi interna, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto, si dava atto che:

- il 30 aprile 2013, l'Ente di Gestione delle Aree protette del Po e della Collina torinese, trasmetteva tramite posta elettronica al Settore Sviluppo energetico sostenibile, la nota prot. 340 del 30 aprile 2013 inviata alla Provincia di Vercelli con la quale comunicava che *"...dall'analisi della documentazione pervenuta, l'intervento risulta ricadente all'esterno delle aree gestite da questo Ente, pertanto non risulta necessario il parere di competenza di cui all'art. 26 della l.r. 19/2009. L'area oggetto dell'intervento è altresì esterna ai Siti della Rete Natura 2000 in gestione a questo Ente e pertanto non si ritiene di procedere nell'espressione del giudizio di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009"*;

- l'8 maggio 2013, la società proponente, in merito ad aspetti correlati alla d.g.r. 14 dicembre 2010, n. 3-1183 relativa all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, tramite posta elettronica, rimarcate alcune incongruenze tra le cartografie ufficiali, concludeva che *"fatta salva l'eventuale valutazione positiva delle indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche che sarà nostra cura produrre, si ritiene che l'impianto proposto sia compatibile con il sito"*.

La società proponente allegava documentazione che veniva inoltrata dal Settore Sviluppo energetico sostenibile, mediante posta elettronica, alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste;

- il 10 maggio 2013, il Settore "Prevenzione territoriale del rischio geologico- area di Alessandria, Asti, Biella, Vercelli" della Direzione "Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste" trasmetteva a mezzo posta elettronica la nota prot. n. 29637 del 17 aprile 2013, inviata alla Provincia di Vercelli con cui comunicava di non avere competenza ad esprimere valutazioni riguardanti la procedura provinciale in questione poiché *"la zona in esame non è soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, in quanto ricade in area esterna al perimetro del vincolo idrogeologico ex*

R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, così come risulta dalla cartografia giacente presso i nostri archivi”.

Sono stati quindi acquisiti i seguenti pareri, come risulta dal verbale sottoscritto dai partecipanti.

1. Il rappresentante della Direzione “Agricoltura”, a seguito dell’esame della documentazione progettuale fornita dal proponente e alla luce dell’istruttoria svolta, non rileva, per quanto di competenza, particolari elementi ostativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in progetto e formula alcune prescrizioni finalizzate ad aumentare la compatibilità degli interventi con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica.

2. I rappresentanti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile evidenziano che le aree in oggetto, in considerazione delle loro caratteristiche, possono essere considerate tra le più indicate ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, ponendo comunque la necessaria attenzione agli eventuali impatti sulle componenti ambientali, sul paesaggio, sulle infrastrutture esistenti. Gli stessi sottolineano la necessità che la Provincia effettui un attento esame della documentazione relativa alla sussistenza del titolo giuridico in capo al proponente, affinché risulti pacifica la possibilità da parte della società proponente di presentare richiesta di autorizzazione e di iniziare i lavori di costruzione prima della stipula dell’atto definitivo. Rimarcano altresì l’opportunità che siano acquisiti alcuni approfondimenti riguardo alla soluzione di connessione alla rete al fine di verificare se Terna preveda o meno la realizzazione di una stazione di raccolta della produzione di una pluralità di impianti, con conseguente necessità di un raccordo in alta tensione tra questa e la rete di trasmissione nazionale.

E’ poi stato acquisito il contributo del Settore “Pianificazione difesa del suolo, difesa assetto idrogeologico e dighe” della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste che con nota 15 maggio 2013, prot. n. 36138/DB1422 rilevava che:

- l’area in questione è situata dietro una fascia B di progetto prevista dal Piano per l’Assetto idrogeologico PAI, ma ricade all’esterno della perimetrazione delle aree inondabili definite dal PAI a tergo delle B di progetto;
- l’argine previsto dalla pianificazione di bacino risulta essere stato realizzato in gran parte dall’AIPO e per una porzione dal medesimo Comune di Crescentino, pur non avendo ancora ottenuto la presa d’atto dell’Autorità di bacino del Po ai sensi dell’art. 28 delle norme di attuazione del PAI;
- la classificazione derivante dalla Carta di sintesi, in parte IIIb e in parte IIIa rientrano in situazioni considerate “istruibili” a seguito degli indirizzi forniti dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste. Si specifica, rispetto alla discrepanza rilevata sulla carta di sintesi, che il dato ricavato dal sistema informativo DISUW riporta solo le classi IIIb, in quanto l’attività che prevede l’informatizzazione di tutta la carta di sintesi è stata avviata a fine 2009;
- considerato quindi che in tale area è stato risolto il problema che poneva a rischio l’ambito circostante l’area industriale a seguito della realizzazione dell’argine se ne ritiene ammissibile l’utilizzo come sede dell’impianto previsto.

Lo stesso Settore richiama comunque l’applicazione dell’art. 18 comma 7 delle norme di attuazione del PAI relativamente alla sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone derivanti da eventuali eventi dissestivi.

A conclusione dell’istruttoria tecnica effettuata, considerando l’importante ruolo che la produzione energetica attesa dall’impianto avrà ai fini del conseguimento dell’obiettivo regionale di “burden

sharing”, si propone l’espressione di un parere unico regionale favorevole alla realizzazione del progetto, di cui all’istanza della Società proponente, condizionato al rispetto del seguente quadro prescrittivo diretto ad aumentare la compatibilità degli interventi con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica sia nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto:

- al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà predisporre un piano di manutenzione, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboreo-arbustive realizzate. Poiché le specie arboree ed arbustive saranno messe a dimora in modo da formare delle macchie e non daranno luogo ad una copertura diffusa ed uniforme, la sostituzione delle fallanze dovrà essere effettuata qualora le piante morte rappresentino più del 15% degli esemplari messi a dimora nell’area. Nelle superfici a prato il piano di manutenzione dell’area dovrà prevedere unicamente periodiche operazioni di sfalcio o di trinciatura, evitando l’utilizzo di fitofarmaci, fertilizzanti e diserbanti;
- al fine di limitare l’inquinamento luminoso ed il consumo di energia, gli impianti di illuminazione dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da attivarsi solo in caso di necessità;
- nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo e nelle fasi realizzative dell’opera, il proponente dovrà verificare con i soggetti gestori della rete irrigua interferita dall’impianto in progetto le soluzioni più adatte per risolvere le interferenze e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione e da permettere l’effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

visto il decreto ministeriale 15 marzo 2012;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la d.g.r. n. 29-3539 del 19 marzo 2012;

la Giunta Regionale;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 29-3539 del 19 marzo 2012, un parere favorevole in merito alla domanda di autorizzazione presentata dalla Società Emerald Snake S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Re Umberto 7, per “*la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, alimentato da fonte rinnovabile solare di potenza nominale prevista pari a 5,41 MWp*”, da realizzarsi nel Comune di Crescentino (VC), località “Ghiaro”;

- di stabilire che il parere favorevole è vincolato al rispetto del seguente quadro prescrittivo diretto ad aumentare la compatibilità degli interventi con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica sia nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto:

- al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà predisporre un piano di manutenzione, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive realizzate. Poiché le specie arboree ed arbustive saranno messe a dimora in modo da formare delle macchie e non daranno luogo ad una copertura diffusa ed uniforme, la sostituzione delle fallanze dovrà essere effettuata qualora le piante morte rappresentino più del 15% degli esemplari messi a dimora nell'area. Nelle superfici a prato il piano di manutenzione dell'area dovrà prevedere unicamente periodiche operazioni di sfalcio o di trinciatura, evitando l'utilizzo di fitofarmaci, fertilizzanti e diserbanti;
- al fine di limitare l'inquinamento luminoso ed il consumo di energia, gli impianti di illuminazione dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da attivarsi solo in caso di necessità;
- nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo e nelle fasi realizzative dell'opera, il proponente dovrà verificare con i soggetti gestori della rete irrigua interferita dall'impianto in progetto le soluzioni più adatte per risolvere le interferenze e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;
- di stabilire inoltre che, ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle norme di attuazione del PAI, in fase di esecuzione sia sottoscritto un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone derivanti da eventuali eventi disastrosi;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Vercelli per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune territorialmente interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12/10/2010.

(omissis)